



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 3 giugno 2025

APPROFONDIMENTI

Il distacco dei lavoratori e la disciplina Iva
di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

Riordino delle detrazioni: il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Contratto di soccida in agricoltura: effetti previdenziali
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Cultura, turismo, sport e tempo libero: determinato il costo medio orario del lavoro
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Risarcimento danno per mancata costituzione del rapporto: NASPl indeducibile a titolo di aliunde perceptum
di Redazione



APPROFONDIMENTI

Il distacco dei lavoratori e la disciplina Iva

di Roberto Lucarini

Con la recente [circolare n. 5/E/2025](#), del 16 maggio scorso, l’Agenzia delle entrate interviene per fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’Iva per la casistica riguardante il distacco di lavoratori tra imprese, in specifico in relazione al caso di distacco in cui il distaccatario rimborsi, al distaccante, il solo costo puro da quest’ultimo sostenuto.

La questione origina della novella normativa proposta *ex articolo 16-ter*, D.L. 131/2024, rubricato “Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”, norma tesa ad adeguare le disposizioni nazionali alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 marzo 2020, causa C-94/19.

Tale disposizione ha, di fatto, abrogato quanto in precedenza indicato *ex articolo 8, comma 35, L. 67/1988*, il quale specificava come irrilevanti, ai fini Iva, i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali fosse versato solo il rimborso del relativo costo. Tale abrogazione decorre dal 1° gennaio 2025, per cui da tale data i distacchi di lavoratori, pur se con mero rimborso del costo del lavoro sostenuto dall’effettivo datore, dovranno essere assoggettati a Iva. Ciò ove siano presenti, naturalmente, tutti i presupposti per l’assoggettamento a tale imposta.

Stante la definizione di distacco posta *ex articolo 30, DLgs. 276/2003*, che coinvolge in genere datori di lavoro soggetti a Iva, in quanto esercenti attività di impresa, l’Agenzia delle entrate specifica come il requisito soggettivo di applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto emerge senza alcun dubbio. Viene indicato, inoltre, che nel caso di un ente non commerciale il requisito soggettivo sarà soddisfatto solo nell’ipotesi in cui detto ente svolga anche attività di impresa, anche non prevalente, e se il distacco risulti operato nell’ambito di detta attività.

Ancor più rilevante la questione circa il requisito oggettivo di assoggettabilità ad Iva, considerato come la Corte UE abbia evidenziato essere sussistente il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni vengono a condizionarsi reciprocamente; ossia quando una prestazione è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra. Si tratta in sostanza, ai fini Iva, di una prestazione di servizi. La somma erogata dal distaccatario, quindi, dev’essere qualificata come corrispettivo, in quanto essenziale nel sinallagma contrattuale, ciò a prescindere dal suo ammontare. Non rileva, pertanto, se il pagamento vada semplicemente a ristorare il solo costo del lavoro sostenuto dal distaccante. In tal senso l’Agenzia delle entrate fa notare, inoltre, come “*l’intero ammontare dello stesso costituisce la base imponibile di cui all’articolo 13 del decreto IVA*”. Dunque solo qualora l’operazione venga effettuata a titolo gratuito, nel mero interesse d’impresa distaccante, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione



dell'Iva.

In relazione al requisito territoriale, viene evidenziata la necessità che entrambi i soggetti attivi del distacco risultino soggetti passivi Iva in Italia, mentre non è soggetto all'Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo Iva, ciò anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.

Per quanto concerne l'aspetto temporale, l'Agenzia delle entrate indica come la novella normativa sia applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, ovvero a rinnovi esplicativi o taciti di accordi stipulati in precedenza. La disciplina previgente, ex articolo 8, comma 35, L. 67/1988, resta quindi applicabile alle sole operazioni effettuate in base a contratti stipulati *ante* 2025. Ai fini della prova della data di stipula sarà necessario riferirsi ad atti aventi data certa, tra questi anche le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro.

Vengono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti, anteriormente al 1° gennaio 2025, se conformi alla decisione della Corte di Giustizia UE, quindi con applicazione dell'Iva anche in vigore della previgente disposizione.

La circolare dell'Agenzia si premura di interessarsi anche alla casistica della codatorialità, istituto giuridico ben distinto dal distacco. In tale situazione operativa, l'ammontare degli oneri che venga addebitato *pro quota* alle imprese codatrici, in funzione dell'utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini Iva. Tali conclusioni si ritengono applicabili a prescindere dalla forma giuridica della rete, istituita dalle imprese che hanno aderito alla codatorialità: sia, quindi, nel caso di adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (c.d. rete-contratto), sia nel caso in cui le suddette imprese prevedano la creazione di un nuovo centro di imputazione, dotato di distinta e autonoma soggettività anche ai fini tributari (c.d. rete-soggetto).

Special Event

Come instaurare rapporti di lavoro in smart working

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Riordino delle detrazioni: il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 6/E del 29 maggio 2025](#), ha offerto chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter, Tuir, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Con riferimento a questa platea di soggetti, viene precisato che il reddito è calcolato al netto di quello dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle *start-up* e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Il documento di prassi contiene anche indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a 1.000 euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





NEWS DEL GIORNO

Contratto di soccida in agricoltura: effetti previdenziali

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 94 del 21 maggio 2025](#), ha offerto istruzioni volte a inquadrare gli effetti sul piano previdenziale e nei confronti delle parti contrattuali datrici di lavoro dell'esecuzione del contratto di soccida nell'economia delle imprese zootecniche e delle imprese di trasformazione a valle della filiera.

Special Event

Calcolo Pensionistico e il programma Inps Carpe Pc

[Scopri di più](#)



NEWS DEL GIORNO

Cultura, turismo, sport e tempo libero: determinato il costo medio orario del lavoro

di Redazione

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 20 maggio 2025 il [D.D. 36 del 19 maggio 2025](#), concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, a valere dal mese di marzo 2023.

PF

Percorso Formativo

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità della nuova edizione >>**





NEWS DEL GIORNO

Risarcimento danno per mancata costituzione del rapporto: NASPI indeducibile a titolo di aliunde perceptum

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 marzo 2025, n. 7024, ha ritenuto non deducibili a titolo di *aliunde perceptum* dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto di escludere il computo della NASPI dall'*aliunde perceptum* ai fini della liquidazione del risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di illegittimità dell'esclusione sociale e del licenziamento.

Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

[scopri di più >](#)